



AGRICOLTORI ITALIANI



# area tecnica normativa

**Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024**

# Decreto Agricoltura Convertito in Legge



*Analisi a cura dell'Area Tecnica Normativa  
CIA-Agricoltori Italiani  
Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma*

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Capo I - Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 1 - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura</b> .....	<b>4</b>
Comma 2 – Moratoria mutui e finanziamenti.....	4
Comma 2bis – Garanzie ISMEA a beneficio delle imprese agro-silvo-pastorali.....	5
Commi 4-bis, 4-ter e 4-quater – Interventi a favore di determinati settori produttivi .....	5
Comma 5 – Fondo sviluppo filiere.....	6
Comma 5-bis - Interventi a tutela della biodiversità zootecnica.....	6
Comma 6 – Proroga dei termini per il recupero delle somme non spettanti relative agli Aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.....	6
Comma 7 – Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.....	7
Comma 9-bis – Proroga sperimentazione TEA.....	8
Comma 9-ter – Proroga termine richiesta carburante per uso agricolo con accise ridotta.....	9
Art 1-ter - Modifiche al Dl 1° giugno 2023, n. 61, convertito in legge 31 luglio 2023, n.100.....	9
<b>Art. 2 – Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura</b> .....	<b>10</b>
<b>Art. 2-bis - Ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 2-ter Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro – controlli</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 2-quater - Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro – Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura</b> .....	<b>11</b>
<b>Art. 2-quinquies - Disposizioni in materia di appalti in agricoltura e istituzione di una relativa banca dati</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 3 Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali</b> .....	<b>13</b>
Commi da 1 a 4 – Misure urgenti per la produzione del kiwi.....	13
Comma 5 - Flavescenza vite .....	14
Commi da 5-bis a 5-quater – Prevenzione infestazioni fitosanitarie.....	14
Comma 6 - Agricat.....	14
Comma 7 - Fondo CUN.....	15
Comma 8 bis – Xylella.....	15
Comma 8-ter –Interventi a sostegno delle imprese con sede operativa in Sicilia colpite da siccità.....	15
<b>Art. 3-bis Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 4 - (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)</b> .....	<b>16</b>
<b>Art. 4-bis - Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare</b> .....	<b>17</b>
<b>Art. 4-ter - Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare</b> .....	<b>18</b>
<b>Art. 5 – Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo</b> .....	<b>19</b>

<b>Capo II - Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu.....</b>	<b>21</b>
Art. 6 Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana .....	21
Articolo 7 - Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu .....	22
Art. 8 Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina .....	23
<b>Capo III - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare.....</b>	<b>24</b>
Art. 9 - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .....	24
Art.9 -bis - Monitoraggio produzione di latte vaccino, ovicaprino e dell'acquisto di latte e lattiero caseari importati .....	24
Art. 9-ter - Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche .....	25
Art. 9-quater - Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agazia per le erogazioni in agricoltura - AGEA .....	25
<b>Capo IV - Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare.....</b>	<b>26</b>
Art. 10 Guardie venatorie .....	26

# Premessa

Il Parlamento ha convertito in legge, con significative modificazioni ed integrazioni, talune delle quali per iniziativa di Cia, il Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 (c.d. “Decreto Agricoltura”), recante Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Con il presente documento si analizza l’intero provvedimento soffermandosi con particolare attenzione su quelle misure, previste in origine o inserite in sede parlamentare, di maggior interesse per le imprese agricole e per il settore primario, la cui rilevanza si riverbera anche sull’operatività del sistema Confederale.

# Capo I - Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati

## Art. 1 - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivo delle misure proposte da questo articolo è quello di contenere le congiunture avverse legate al conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare ai settori cerealicolo, vitivinicolo e florovivaistico

### Comma 2 – Moratoria mutui e finanziamenti

La disposizione prevede che le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 abbiano registrato una diminuzione del volume di affari pari almeno al 20% rispetto all'anno precedente (2022), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale della rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, comunque in scadenza nel 2024, con conseguente allungamento delle garanzie eventualmente rilasciate dal Fondo PMI e/o da ISMEA.

*Oltre all'ipotesi della diminuzione del volume di affari del 20% (autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000), il testo licenziato dalla Commissione referente e approvata in sede parlamentare amplia la platea delle imprese beneficiarie individuandole in quelle che nel 2023 hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento rispetto all'annualità precedente; nel caso delle cooperative agricole il confronto tra il 2022 e il 2023 deve far emergere una riduzione pari almeno al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria. La richiesta di moratoria è preclusa alle aziende che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, sono classificate come "esposizioni creditizie deteriorate", ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> La sospensione del pagamento delle rate da parte della banca, fa presupporre la difficoltà da parte dell'impresa a rimborsare il finanziamento, con riferimento all'attuale disciplina prudenziale di matrice europea Art. 47 ter comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 630/2019:

*Misure di concessione*

*Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore, il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:*

*a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;*

*b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.*

La Commissione Europea il 2 maggio, ha deciso di adottare una proroga limitata della sezione 2.1 del quadro per il settore agricolo e per i settori della pesca e dell'acquacoltura: di conseguenza, gli stati membri possono concedere aiuti di importo limitato alle imprese attive in questi settori per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024; la proroga non prevede un aumento dei massimali stabiliti per gli aiuti di importo limitato.

Di fatto, si è intervenuti prorogando il regime di aiuto previsto dal Quadro temporaneo di crisi e transizione a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina del 24 marzo 2022,<sup>2</sup> che scade il 30 giugno, allungando la possibilità di richiesta della moratoria fino al 31 dicembre 2024.

La banca non ha l'obbligo di accogliere la richiesta di moratoria: all'esito positivo dell'istruttoria, quindi, valutati i dati di situazione contabile aggiornati, i flussi canalizzati sul conto, l'andamento in Centrale dei Rischi, il rating attribuito, verrà deliberata la moratoria.

Non potranno richiedere la moratoria le aziende già classificate come "crediti deteriorati"<sup>3</sup>

## **Comma 2bis – Garanzie ISMEA a beneficio delle imprese agro-silvo-pastorali**

*In sede referente viene apportata una modifica in virtù della quale viene ampliata la platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca che possono fruire della garanzia ISMEA; a queste si aggiungono le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB.*

## **Commi 4-bis, 4-ter e 4-quater – Interventi a favore di determinati settori produttivi**

---

*2 Aiuti di importo limitato (Sezione 2.1, punti 40-44)*

*Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili a condizione che l'importo complessivo concesso alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 500 mila euro per impresa. Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale e non oltre il 31 dicembre 2022.*

*Per ciascuna delle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare in alcun momento i 62 mila euro per impresa e per quelle attive nel settore della pesca e acquacoltura i 75 mila euro (importi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).*

*Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni della sezione.*

<sup>3</sup>*La sospensione del pagamento delle rate da parte della banca, fa presupporre la difficoltà da parte dell'impresa a rimborsare il finanziamento, con riferimento all'attuale disciplina prudenziale di matrice europea Art. 47 ter comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 630/2019:*

*Misure di concessione*

*Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore, il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:*

- a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;*
- b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.*

E' prevista una dotazione complessiva di 15 milioni nel 2024 per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle Organizzazioni di Produttori dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino (5 milioni rispettivamente per ciascun settore interessato); si tratta delle Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi sono concessi tramite Ismea e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che definirà le modalità di concessione

## **Comma 5 – Fondo sviluppo filiere**

Con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, le risorse del Fondo per lo sviluppo e sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni ai:

1. Produttori di grando duro e dell'intera filiera produttiva
2. Imprese e consorzi della pesca e acquacoltura per interventi in conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla proliferazione del granchio blu.

## **Comma 5-bis - Interventi a tutela della biodiversità zootecnica**

Viene prevista la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Tramite Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, saranno definiti i criteri, le modalità e i limiti del contributo per singolo intervento.

## **Comma 6 – Proroga dei termini per il recupero delle somme non spettanti relative agli Aiuti di Stato e agli aiuti de minimis**

Sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

La norma deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), ed ha quale finalità quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini

fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.

*Il combinato disposto dei commi 6 e 8 del presente articolo fanno emergere una possibile criticità nella gestione del credito d'imposta previsto dalla Legge 208/2015 a beneficio delle imprese ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Sardegna e Abruzzo secondo l delimitazione posta dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea. L'eventuale mancata notifica e registrazione dell'aiuto di Stato sopra richiamato determinerebbe, in via di diritto, l'obbligo di restituzione del beneficio accordato alle imprese agricole, per la qual ragione con il comma 8 vengono accantonate risorse, per un importo massimo di 90 milioni, da destinare a rifondere l'ammontare del beneficio usufruito dalle imprese agricole senza far ricadere sulle stesse gli effetti di un comportamento errato commesso dalle Autorità responsabili. Va precisato che questa misura, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con apposito documento di prassi, era rivolta anche alle imprese agricole, limitandone tuttavia l'efficacia a beneficio delle sole imprese agricole produttive di reddito d'impresa.*

## **Comma 7 – Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**

Il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 dispone misure urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese; tra queste l'istituzione della Zona economia speciale per il Mezzogiorno (ZES – Unica) che interessa le Regioni Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Abruzzo (in parte per alcune misure) e la previsione, all'articolo 16, di un credito d'imposta per investimenti nelle predetta ZES. La dotazione complessiva su questa misura per il 2024 è stabilita in 1.800 milioni di euro ed è indirizzata a sostenere, in forma del credito d'imposta, gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché l'acquisto di terreni, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Tra le imprese destinatarie la norma originarie dell'articolo 16 annoverava anche le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e commercializzazione dei medesimi prodotti.

In fase di attuazione della misura è risultato tuttavia evidente come l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operando solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non consentiva, a differenza degli altri settori, di adempiere *tout court* agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, è stato necessario proporre una norma *ad hoc* per le imprese del settore agricolo, espungendo dall'articolo 16 della Legge 124/23 qualsiasi riferimento alla produzione agricola primaria e traslandola in una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

Con la norma in commento è stato rivisto l'originario articolo 16, comma 1, del DI 124/23 l'ultimo periodo e con esso il riferimento alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e

contestualmente sempre al medesimo DI è stato inserito il nuovo articolo 16-bis rubricato “Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura”.

La migrazione non è stata indolore, in primis sul piano delle risorse assegnate dove alle imprese agricole (della pesca e dell’acquacoltura) che si limitano alla produzione primaria viene riservata una dotazione finanziaria di soli 40 milioni di euro, circa il 2% della dotazione complessiva prevista per gli interventi realizzati nel 2024 in ZES Unica. Le Istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica confermano come le attività a valle della produzione agricola primaria, nello specifico quelle di trasformazione e commercializzazione si collochino, ai fini della presente misura di sostegno, nel perimetro della ZES Unica generale, limitando l’applicazione della ZES agricola alle sole attività finalizzate alla produzione agricola primaria. Rispetto all’ammontare minimo dell’investimento si deroga rispetto a quanto previsto dalla norma a valenza generale ed esso viene individuato in 50 mila euro in modo da assicurare anche alle PMI agricole di poter concorrere all’assegnazione di questa agevolazione. Ancora, si conferma la possibilità di annoverare tra gli investimenti anche l’acquisto di terreni agricoli a condizione che il valore di acquisto degli stessi non sia superiore al 50% del valore complessivo dell’investimento.

Il MASAF, di concerto con MEF, ha definito uno schema di decreto attuativo come previsto dalla norma che è in attesa di autorizzazione da parte della commissione UE; motivo per il quale risulta improponibile mantenere come termine ultimo per l’invio delle comunicazioni per la fruizione del credito il prossimo 12 luglio, quando oltre al Decreto attuativo si è privi ancora di modulistica e istruzioni

Per accedere al credito d’imposta in zona ZES non opera il meccanismo “a consumo” per cui chi prima invia la comunicazione più probabilità ha di ricevere l’incentivo; agisce il criterio della “ridistribuzione del beneficio” in regione del quale se l’ammontare complessivo degli investimenti per cui viene chiesto il credito d’imposta risulta superiore alla dotazione finanziaria disponibile, ossia 40 milioni di euro, si procederà a rivedere, al ribasso, la percentuale per l’assegnazione del credito stesso fino a concorrenza delle risorse disponibili.

## **Comma 9-bis – Proroga sperimentazione TEA**

In sede di conversione del decreto-legge oggetto è stata prorogata di un’ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, la sperimentazione delle TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita); proroga su cui Cia ha lavorato in prima linea per ottenerla.

Così come da sempre l’Organizzazione ha sostenuto la ricerca e le politiche per l’innovazione orientate a consentire alle imprese agricole di dotarsi di strumenti e alternative efficaci rispetto alle sfide dei cambiamenti climatici e al raggiungimento degli obiettivi green richiesti sul piano internazionale. In tale ambito, tra le soluzioni in grado di consentire alle imprese agricole di fronteggiare in maniera adeguata la scarsità idrica e la diffusione di stress ambientali, le Tecniche di Evoluzione Assistita occupano un ruolo centrale.

Si rammenta che la cisgenesi si riferisce a tecniche genomiche finalizzate all’inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile. Al tempo stesso, per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l’introduzione di materiale genetico estraneo all’organismo stesso.

In attesa dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, auspicata e richiesta dalla CIA, a livello nazionale era intervenuto l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023 (decreto "Siccità") che ha previsto, in via sperimentale, l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi fino al 31 dicembre 2024; termine ora prorogato fino a fine 2025.

## **Comma 9-ter – Proroga termine richiesta carburante per uso agricolo con accise ridotta**

Con il Decreto MEF 14 dicembre 2001, n. 454, di concerto con il MASAF, viene adottato il Regolamento per la gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nello svolgimento delle attività agricole essenziali di cui all'articolo 2135 c.c..

Per beneficiare dell'agevolazione, consistente nel pagamento dell'accise in misura ridotta, i soggetti interessati, ossia

- 1) gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Impese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile e fiscale adottato,
- 2) le cooperative agricole per lo svolgimento delle attività connesse alla produzione primaria svolta dalle singole imprese associate,
- 3) i consorzi di bonifica e di irrigazione,
- 4) le imprese agro-meccaniche iscritte al Registro delle imprese, devono presentare apposita richiesta di assegnazione del carburante agevolato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per il solo anno 2024 ed in considerazione dell'entrata in funzione del sistema Carta dell'uso dei suoli Cia ha sollecitato il Governo e il Parlamento affinché provvedesse a concedere una congrua deroga rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno in modo da non penalizzare le imprese del settore agricolo; richiesta che è stata accolta ed inserita nel comma in commento dove viene stabilito che per il solo anno 2024 il termine di richiesta di assegnazione del carburante ad accise ridotta viene prorogato al prossimo 31 agosto 2024

## **Art 1-ter - Modifiche al DI 1° giugno 2023, n. 61, convertito in legge 31 luglio 2023, n.100.**

L'articolo introdotto ex novo in occasione della conversione in legge del decreto legge, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Si tratta dei territori tragicamente colpiti dall'alluvione del 2023 ancora alle prese con difficoltà oggettive nell'intercettare le risorse necessarie a rilanciare il settore agricolo e alimentare che, tra le attività economiche del territorio, è stata quella che ha fatto registrare le principali perdite reddituali e competitive. Una situazione di difficoltà certificata dai recenti dati Istat sull'andamento dell'economia agricola 2023 e sui quali l'ufficio studi CIA-Agricoltori italiani ha realizzato una scheda di lettura. Per citare qualche numero: l'Emilia Romagna e le Marche (in quest'ultimo caso anche per ragioni dovute a crisi fitosanitarie) hanno occupato il secondo e terzo gradino del podio nazionale in termini di peggiori *performances* annue sia per valore della produzione agricola (-6% e -45,4% rispettivamente) sia per valore aggiunto agricolo (-13% e -12,2%).

Lungo tali riflessioni e grazie alla costante azione politico-sindacale di CIA nell'ultimo anno, la disposizione in commento prevede modifiche al "decreto alluvione".

In particolare, tra le tipologie di interventi previsti per la ricostruzione privata sono stati inclusi:

- gli interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane;
- gli interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello stesso decreto legge, non ricompresi negli interventi del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023.

Per le due tipologie d'intervento sopra citate, è stato indicato un limite massimo di 8 milioni di euro da ripartire, tramite un decreto MASAF, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

## **Art. 2 – Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura.**

Il comma 1 del presente articolo prevede un'agevolazione contributiva per i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) inserire il link.

Si tratta delle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana.

L'agevolazione, che riguarda i premi e i contributi dovuti per il personale dipendente per i periodi di contribuzione che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, prevede una riduzione temporanea pari al 68%, così come previsto per le zone agricole svantaggiate.

Considerando che la tariffazione nel settore agricolo è di competenza dell'INPS non andrà presentata alcuna domanda ma dovrebbe essere l'INPS stesso che, a seguito delle denunce mensili inviate, applicherà la riduzione a tutte quelle aziende agricole che svolgono l'attività in uno dei comuni riportati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023.

La dotazione finanziaria per questa misura è di 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (tale dotazione, durante l'iter di conversione in legge presso il Senato della Repubblica, è stata ridotta rispetto alla cifra in origine contenuta nel decreto legge pari ad 83,7 milioni di euro annui) .

Al comma 3, sempre del presente articolo, viene ripristinata la pubblicazione da parte dell'INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, che determina per gli stessi la fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

La pubblicazione di tali elenchi vale quale notifica ai lavoratori interessati.

L'INPS quindi, entro il 31 dicembre 2024, è autorizzato a pubblicare sul proprio sito internet e con valore di notifica, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali, adottati da luglio 2020 e non validamente notificati ai lavoratori agricoli interessati.

## **Art. 2-bis - Ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.**

Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, è estesa l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale (CISOA) a tutti i dipendenti agricoli con contratto a tempo indeterminato nel caso in cui l'attività lavorativa sia ridotta a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

I trattamenti di integrazione salariale sono concessi direttamente dall'Inps territorialmente competente, quindi riducendo notevolmente l'iter burocratico legato all'autorizzazione della CISOA ordinaria.

Restano esclusi anche quest'anno i lavoratori stagionali a tempo determinato che sono la maggior parte dei lavoratori utilizzati in questo periodo.

## **Art. 2-ter Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro – controlli.**

Lo scopo di questa misura è quello di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

A tal fine si prevede che anche il personale ispettivo del comando carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL, possa avere accesso a tutte le informazioni e alle banche dati trattate dall'Inps. Oltre ad estendere la platea delle autorità competenti che possono accedere alle banche dati detenute dall'Inps nei commi successivi si autorizzano sia l'INPS che l'INAIL per l'anno 2024 ad assumere con contratto a tempo indeterminato nuove unità all'interno dei rispettivi organici con mansioni di ispettori di vigilanza.

L'adozione di misure più stringenti va nella direzione di maggior tutela anche per le nostre aziende agricole associate che da sempre sono costrette a fronteggiare una concorrenza sleale da parte di quei soggetti che non rispettando le norme in materia di contratti e di sicurezza e nei luoghi di lavoro, cercano di ridurre i costi relativi alla gestione del personale.

## **Art. 2-quater - Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro – Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura.**

Questa disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, avente come finalità quella di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro

agricolo nonché quella di aumentare le capacità di analisi monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Concorrono alla costituzione di questo sistema tutte le pubbliche amministrazioni, fornendo le informazioni in loro possesso necessarie alla creazione e all'implementazione di un'unica banca dati. Le parti sociali al momento sono escluse da questo sistema informativo.

Le perplessità espresse da CIA sono legate soprattutto ad una sovrapposizione di questo tavolo con quello relativo alla Rete del lavoro agricolo di qualità che ad oggi stenta ancora a decollare e che andrà rivisto soprattutto sull'aspetto della premialità.

## **Art. 2-quinquies - Disposizioni in materia di appalti in agricoltura e istituzione di una relativa banca dati.**

Viene istituita presso l'INPS una banca dati degli appalti in agricoltura nella quale possono iscriversi le imprese che rientrano in alcune tipologie, indipendentemente dalla forma giuridica adottata; l'iscrizione è propedeutica alla partecipazione a gare di appalto in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola.

Alle aziende iscritte alla banca dati, l'INPS rilascerà al soggetto appaltatore un'attestazione di conformità.

Le imprese per le quali si prevede l'iscrizione nella suddetta banca dati sono solo quelle appartenenti alle seguenti tipologie:

- imprese non agricole singole ed associate con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.

Sarà un successivo decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'agricoltura, sentiti l'INPS, l'INL, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi nazionali a definire i requisiti per il rilascio delle attestazioni di conformità.

Inoltre, il soggetto appaltatore che intende eseguire un contratto di appalto dovrà sottoscrivere una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto. Tutto ciò a tutela anche del soggetto committente (azienda agricola), in quanto quest'ultimo è obbligato in solido nei confronti dei lavoratori che hanno eseguito il contratto d'appalto.

Un contratto di appalto nel settore agricolo concluso senza la stipula della polizza fideiussoria o eseguito da un'impresa appaltatrice priva dell'attestazione di conformità determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria sia a carico del committente che dell'appaltatore.

Tale sanzione andrà da un minimo di 5.000 € ad un massimo di 15.000 €.

## **Art. 3 Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali**

### **Commi da 1 a 4 – Misure urgenti per la produzione del kiwi**

Il testo interviene a favore delle imprese che hanno subito danni per la “moria del kiwi”, fenomeno apparso già a partire nel 2012, prima nell’area del basso veronese ma poi con estensione in varie aree del territorio italiano, da ultimo il Lazio; si tratta di un fenomeno difficilmente contrastabile poiché le cause sono molteplici e combinate tra loro, quale gli eventi climatici e attacchi di agenti patogeni. L’art. 5, comma 4 del decreto 102/2004 prevede che i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione sono esclusi dalle agevolazioni del Fondo di solidarietà nazionale.

La “moria dei kiwi” rientra tra le fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica.

Pertanto, l’intervento normativo proposto, in deroga alla suddetta disposizione della legge 102, consentirebbe anche alle imprese agricole, che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o fondi mutualistici, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale. A beneficiare della misura saranno le imprese agricole che: nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi”, dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.

Per le finalità su esposte il Fondo di solidarietà nazionale è aumentato di 4 milioni per il 2024 (durante la fase di conversione in legge presso il Senato è stata incrementata la dotazione finanziaria in origine prevista pari a 2 milioni di euro) .

L’iter prevede la declaratoria di eccezionalità da parte delle Regioni, verificata la presenza della “moria del kiwi” sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le risorse (4 milioni per il 2024) saranno assegnate alle Regioni sulla base dei fabbisogni emersi in base alle istruttorie delle domande presentate dai beneficiari successivamente alla declaratoria. E’ attualmente previsto un criterio di preferenza per le imprese agricole che, secondo le buone pratiche agricole, hanno sostenuto costi per contenere gli effetti dell’avversità.

Vi è inoltre un incremento di ulteriori quaranta milioni del Fondo per l’attuazione delle misure per le produzioni viticole. (peronospora). Anche in questo caso, come per la moria del kiwi, durante la fase di conversione in legge presso il Senato è stato approvato un incrementato della dotazione finanziaria che, in origine, era prevista pari a 10 milioni di euro). Si tratta di misure atte a garantire l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido nella primavera del 2023, hanno subito danni alle

produzioni di uva causati da attacchi di peronospora, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

## **Comma 5 - Flavescenza vite**

Il fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite è incrementato di ulteriori due milioni di euro nel 2024

## **Commi da 5-bis a 5-quater – Prevenzione infestazioni fitosanitarie**

Il fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, (di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n.234) è rideterminato per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Si consente alle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo del fondo non solo per misure di tutela del territorio e per la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie, altresì per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*.

Si tratta del bostrico tipografo, un coleottero naturalmente presente nelle foreste che predilige l'abete rosso, ma che può attaccare anche altre specie, quali il larice, l'abete bianco e il pino silvestre. In un ambiente equilibrato non causa danni rilevanti in quanto attacca normalmente le singole piante indebolite che stanno vivendo una situazione di stress, ma nel caso vi siano disponibili piante schiantate o sofferenti in grande quantità, come successo in seguito alla tempesta Vaia avvenuta nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018, l'insetto trova in queste un substrato di coltura ideale per la sua riproduzione e causare vere e proprie infestazioni. A seguito degli estesi e intensi schianti da vento al patrimonio forestale della Regione del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia, della Lombardia e delle Province autonome di Bolzano e Trento, si sono verificati gravi attacchi parassitari a carico dell'abete rosso, stante la forte prevalenza questa specie. La siccità nel 2022 ha ulteriormente aggravato la situazione e i danni causato dal bostrico tipografo stanno causando ulteriore perdita di patrimonio forestale.

## **Comma 6 - Agricat**

Agricat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRICAT S.r.l.; per renderlo più efficiente è stato aumentato di complessivi 5 milioni di euro il fondo di dotazione (2,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

Si tratta di uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofico da alluvione, gelo o brina, siccità. In ragione dell'entrata in operatività del Fondo (1° gennaio 2023) e del rilievo pubblico che esso riveste, la presente disposizione incrementa le risorse, come sopra riportato, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione di sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

Il soggetto gestore del Fondo è stato individuato dal legislatore in ISMEA che è autorizzato ad esercitare le relative funzioni attraverso la costituzione di una società di capitali cui sono autorizzate a partecipare Sin s.p.a. e AGEA.

## **Comma 7 - Fondo CUN**

Il Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali, che sono lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato assicurando la trasparenza del processo di formazione dello stesso, è incrementato di 600.000 euro annui dal 2024

## **Comma 8 bis – Xylella**

Per sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione di Xylella fastidiosa, viene assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 sia per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, che per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura

## **Comma 8-ter –Interventi a sostegno delle imprese con sede operativa in Sicilia colpite da siccità**

Viene disposto l'incremento di risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà nazionale per sostenere le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, colpite da siccità dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici (in deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).

Si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto legislativo 102/2004, in particolare, stabilisce che ai beneficiari, nei limiti del danno accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti europei per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato;
- proroga delle operazioni di credito agrario;
- agevolazioni previdenziali.

Il comma 4 (sempre dell'articolo 5), del quale la disciplina in esame prevede espressamente la deroga, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

## **Art. 3-bis Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli**

Con l'articolo, introdotto in fase di conversione del DI, si prevede la realizzazione del collegamento mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea - e lo schedario viticolo.

Sarà un apposito Decreto del MASAF, da emanare entro 60 giorni dall'entra in vigore della legge di conversione, a definire le modalità attuative, previo confronto con le Associazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.

## **Art. 4 - (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)**

L'articolo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 attraverso cui l'Italia ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Nel dettaglio:

Con il comma 1 si introducono in primo luogo 2 nuove “definizioni” tra quelle attualmente disciplinate dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 198/2021 e nel tentativo di risolvere un “vuoto legislativo” che, di fatto, rende difficilmente applicabile l'attuale normativa rispetto alla pratica sleale di vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari lungo la filiera. In tal senso, la prima nozione introdotta è quella del “costo medio di produzione” dei prodotti agricoli e alimentari, inteso come il valore determinato da ISMEA sulla base di una apposita metodologia adottata dallo stesso istituto e comunicata al MASAF. La seconda definizione introdotta dal comma 1 è quella del “costo di produzione” indicato come il costo effettivo calcolato sulla base delle materie prime, dei servizi necessari al processo produttivo e parametrato all'area geografica di riferimento. In seguito

a tali nuove nozioni, l'articolo 1 del decreto in esame va a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo 198/2021 stabilendo, tra i "Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione" che i prezzi dei beni forniti debbano tener conto ed essere stabiliti nel rispetto dei "costi di produzione" come sopra definiti. Continuando nella lettura del comma 1, tra le altre modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 198/2021, si prevede l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche sleali nelle convenzioni e nei regolamenti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari. Tale obbligo determina, che nei suddetti mercati all'ingrosso, i titolari debbano comunicare all'ICQRF eventuali pratiche commerciali illecite così come che, nel caso di accertata violazione commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita (sempre all'interno dei mercati all'ingrosso), ciò costituisca ipotesi di grave inadempimento del rapporto contrattuale intercorrente con il titolare-gestore del mercato all'ingrosso. Infine, il comma 1 introduce una modifica alla disciplina delle sanzioni stabilite dall'articolo 10 del decreto legislativo 198/2021. In deroga a quanto attualmente previsto dallo stesso articolo, si introduce la possibilità per il contraente a cui sia stato contestato un illecito di avvalersi della possibilità del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta nella misura del 50%. Tale circostanza potrà essere utilizzata soltanto nel caso in cui chi ha commesso l'illecito dimostri di aver messo in atto tutte le attività necessarie ad elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In particolare, nel caso di illecito derivante da un contratto concluso oralmente, quest'ultimo dovrà essere ripetuto in forma scritta mentre, nel caso di illecito determinato da condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ci dovrà essere un'offerta formale corrispondente a un prezzo superiore ai costi di produzione sostenuti dal fornitore di prodotti agricoli e alimentari e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Con il comma 2 ed il comma 3, si prevedono (comma 2) risorse finanziarie (pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) da assegnare all'Ismea per il potenziamento dei sistemi informatici necessari a garantire piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 198/2021. Tale disposizione, come si legge dalla relazione tecnica del decreto-legge oggetto di valutazione, si rende necessaria per via dell'ampliamento delle competenze assegnate all'Ismea dallo stesso decreto-legge. Inoltre, sempre all'Ismea, il comma 3 assegna 100 mila euro a decorrere dall'anno 2024 per il funzionamento dei suoi sistemi informatici.

## **Art. 4-bis - Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare**

In sede di conversione del DL è stata inserita una misura finalizzata a creare potenzialmente condizioni di maggiore trasparenza del mercato dei cereali; misura su cui Cia ha sviluppato una costante azione e una incisiva iniziativa sul piano Istituzionale e su quello politico/sindacale anche con la raccolta di firme su tutto il territorio nazionale

A partire dal prossimo 1° gennaio 2025 viene istituito il registro Telematico per la trasparenza del mercato dei cereali e con esso vengono definite le relative sanzioni a carico di chi si sottrarrà a questo adempimento; sanzioni che decorreranno dal primo di marzo 2025.

La misura stabilisce un preciso monitoraggio sulla situazione dei cereali.

Le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese di importazione, le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono a qualsiasi titolo cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso l'apposito Registro telematico istituito presso il SIAN, il volume delle operazioni trimestralmente effettuate se la quantità stoccata dei singoli cereali risulta superiore annualmente a:

- 30 tonnellate annue di grano duro
- 40 tonnellate annue di grano tenero
- 80 tonnellate per i Mais
- 40 tonnellate per l'orzo
- 60 tonnellate per il sorgo
- 30 tonnellate per l'avena.
- 30 tonnellate per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, così come beneficiano dell'esclusione dalla registrazione le aziende che esercitano in via prevalente attività di allevamento e quelle che producono mangimi.

Le modalità di applicazione del provvedimento verranno stabilite da uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura e sicuramente da una circolare AGEA.

A decorrere dal primo marzo 2025 ai soggetti obbligati non in regola con le comunicazioni saranno applicate sanzioni pecuniarie da 500 a 2000 euro mentre in caso di mancato invio delle comunicazioni o di tenuta del registro telematico, le sanzioni applicate varieranno da un minimo di 2000 a un massimo di 4000 euro.

## **Art. 4-ter - Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare**

L'articolo, introdotto in fase di conversione del DI, interviene a rafforzare le sanzioni applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti (rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002), alla commercializzazione dell'olio d'oliva (regolamento (CEE) n. 2568/91), alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine (regolamento (CEE) n. 2081/92), nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti. Maggiormente interessate all'inasprimento delle sanzioni sono le imprese di medie e grandi dimensioni.

Con riferimento alla rintracciabilità degli alimenti, viene modificato il decreto legislativo n. 190 del 2006 che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. (CE) n. 178/2002. All'articolo 2 del suddetto decreto (inerente alla violazione degli obblighi che derivano dall'art. 18 del regolamento n. 178/2002 in materia di rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime), dopo il comma 1 è aggiunto il nuovo comma 1-bis secondo cui, se le violazioni dei citati obblighi sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), le relative sanzioni amministrative sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Per quanto riguarda l'olio vengono inasprite le sanzioni per la violazione degli obblighi volti a garantire l'identificabilità delle partite, previste dall'art. 8 del D.lgs 23 maggio 2016, n. 103, aumentandole nei casi in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa e, in particolare, di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese. In merito ad alcune violazioni previste nel decreto base che viene modificato (articolo 9), la riduzione della sanzione applicabile nel caso in cui la violazione riguardi piccoli quantitativi (non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive), non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa. In merito alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, viene modificato il decreto legislativo n. 297 del 2004 che reca disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CEE) n. 2081/92. L'articolo 2 al comma 2 del citato decreto prevede che, fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpi, imiti, o evochi una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, sia sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Il comma 3 integra tali disposizioni specificando che, nel caso in cui le violazioni siano commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), suddette sanzioni amministrative sono aumentate di due volte per le medie imprese e di tre volte per le grandi imprese. Pari aumento viene previsto infine al comma 4 che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2017, per le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie sulle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari, per cui se tali violazioni sono commesse da imprese di medie e grandi dimensioni, le sanzioni amministrative sono aumentate di due volte per le medie imprese e di tre volte per le grandi imprese.

## **Art. 5 – Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo**

La Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, pubblica il Decreto MASE del 21 giugno 2024 che reca la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" colmando un vuoto di lunga durata e lamentato da più parti. Ci si è preoccupati di capire se il documento di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica potesse andare in contrasto con gli orientamenti assunti dal MASAF attraverso l'articolo 5 del DI agricoltura; sovrapposizione che è stata evitata per espressa previsione dell'articolo 7 del Decreto MASE in cui viene precisato che nell'individuazioni delle aree ideone occorre tener conto di quanto previsto, appunto, dall'articolo 5 del DI 63/24 relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole.

Quindi resta impregiudicata l'efficacia della norma che reca disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

Nel ribadire il divieto "in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti" individua talune aree ove ciò si rende possibile, ossia:

siti dove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; rientrano nella deroga anche

le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;  
siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;  
siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);  
aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;  
aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

La limitazione prevista dalla norma non si applica ai progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) ai progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR o ai progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

In sede di conversione il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia sottraendo alle limitazioni appena illustrate qui progetti di fotovoltaico a terra per i quali alla data di entrata in vigore del DL, quindi dal giorno successivo la pubblicazione in G.U. del DL 63/24, sia stata avviata almeno una delle procedura amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie alla costruzione e all'esercizio della produzione di energia da impianti fotovoltaici a terra; in alternativa si richiama il possesso di almeno uno dei titoli abilitati e/o autorizzativi. Su questo punto emerge una fragilità lessicale che potrebbe avere come conseguenza una distorsione nell'interpretazione della ratio normativa.

Altra condizione imposta nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole da parte di soggetti diversi dal possessore del terreno agricolo, attiene all'ipotesi di preliminarmente di costituzione ovvero di contratto di costituzione di diritto di superficie a favore dell'impresa energetica che intende realizzare l'impianto; rispetto a questa ipotesi viene fissata, per legge, una durata minima del contratto reale di godimento del bene stabilita in 6 anni. Va da se dunque che una durata superiore ai 6 anni sia considerata a tutti gli effetti legittima, pur se viene prevista una clausola ab substantiam che stabilisce, sembrerebbe, un rinnovo tacito del contratto comunque per ulteriori 6 anni. Per ragioni legate alla corretta attuazione della norma occorre anche in questo caso attendere indicazioni puntuali che aiutino ad interpretare la volontà del decisore politico.

La volontà del legislatore di impedire l'utilizzo del suolo agricolo, se non per situazioni già incardinate, per finalità energetiche fotovoltaiche è in qualche modo asseverato dall'ulteriore intervento in sede di conversione dell'articolo 5, in questo caso a valenza fiscale. Quello che presumibilmente non è stato adeguatamente valutato dal soggetto proponente l'emendamento iniziale, ossia la tassazione piena sugli impianti fotovoltaici a terra realizzati a partire dal 1° gennaio 2026, è che questo nuovo sistema di tassazione si rendeva applicabile anche ai piccoli impianti fotovoltaici, spesso per autoconsumo aziendale e familiare, realizzati da imprenditori agricoli per cui l'attuale regime fiscale prevede una franchigia di agrarietà di 260.000 KWh annue. La pressante azione svolta da Cia e la costante interlocuzione avuta a livello Parlamentare ed Istituzionale, in particolare con il MEF, ha determinato una sostanziale revisione dell'emendamento assicurando agli imprenditori agricoli la possibilità di continuare a realizzare piccoli impianti fotovoltaici a terra, con produzione annua fino a 260 mila KWh, mantenendo il regime di tassazione su base catastale sulla base del reddito agrario riferito ai terreni su cui l'attività agricola e di produzione fotovoltaica viene realizzata .

# Capo II - Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu

## Art. 6 Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

Per la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare la PSA, vengono introdotte misure rafforzative delle azioni di contrasto alla peste suina africana e rifinanziato il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del D.L. n. 4/2022. Al Fondo vengono assegnati ulteriori 5 milioni di euro per il 2024 e ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle norme nazionali ed europee in materia, ed è ripartito tra le Regioni tramite decreto sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio (comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado).

Fino al 31 dicembre 2028, è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti dal Piano Straordinario per il contenimento della fauna selvatica: ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere. Viene consentito anche il ricorso al foraggiamento attrattivo. *L'emendamento è finalizzato al contenimento della diffusione della peste suina africana e a dare attuazione al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)".*

Si interviene sulla definizione dei poteri del Commissario alla PSA, istituito dalla legge n.9 del 2022, per la cui attuazione provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si prevede che il Commissario operi anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta, ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.

Il decreto formalizza i compiti del sub-commissari alla PSA e introduce misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione del virus attraverso il potenziamento delle Forze armate, introducendo un nuovo articolo, il 2-bis, al decreto legge 17 febbraio 2022, n 9.

In particolare, al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di controllo della fauna selvatica e le misure adottate dal Commissario straordinario sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Per svolgere questi compiti viene autorizzato un contingente di 177 unità del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici mesi. Le relative spese, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario della PSA.

Al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali (GOT), sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, che si terranno nei comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

Il personale militare che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, è a carico di quest'ultimo.

Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024.

Infine, modificando le norme per la protezione della fauna selvatica di cui all'art. 12 della Legge 157 del 1992, viene inoltre consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185 del 1990), per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*).

## **Articolo 7 - Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie del granchio blu**

Viene prevista la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (*Callinectes sapidus*). La stessa disposizione disciplina, in particolare: 1) la struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto, 2) il piano di intervento per la cui attuazione sono assegnati, per gli anni dal 2024 al 2026, complessivi 10 milioni di euro.

## **Art. 8 Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina**

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per contrasto ed eradicazione brucellosi e tubercolosi per un periodo di ventiquattro mesi, con il duplice obiettivo di:

- completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina
- valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali

La nomina è prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei suoi collaboratori è compatibile con altri incarichi pubblici. Per la nomina è richiesto il parere di concerto del Masaf e quello della Conferenza Stato Regioni.

Il Commissario opera presso la Direzione generale della Sanità animale del Ministero della Salute, incardinata nel Dipartimento One Health secondo la recente riorganizzazione ministeriale.

Il Commissario straordinario nazionale può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese.

Il Commissario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal Reg. delegato (UE) 2020/689 e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza Stato- Regioni.

La nuova Direzione generale della salute animale del Ministero della salute supporta lo svolgimento delle funzioni del Commissario provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute.

È autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026.

Alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di 15 unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

# **Capo III - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare**

## **Art. 9 - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**

Vengono apportate alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con l'obiettivo di garantire maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare da parte dell'Arma dei carabinieri, è stato introdotto l'articolo 161-ter. (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare) secondo cui tramite decreto del Ministro della difesa e del Masaf, di concerto con il Ministro dell'interno, vengono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale per assicurare la terzietà degli interventi. Con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri viene individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi, i loro requisiti e le relative attività di formazione e aggiornamento.

L'articolo dispone inoltre che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende funzionalmente dal Masaf fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MATTEM) del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica; il MATTEM si avvale altresì del sopra citato Comando per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso.

## **Art.9 –bis - Monitoraggio produzione di latte vaccino, ovicaprino e dell'acquisto di latte e lattiero caseari importati**

Con la modifica del DL n.27 del 29 marzo 2029 e successive modificazioni, si prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione (ora

da 1.000 euro a 6.000) relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede inoltre che, per i piccoli produttori, le sanzioni si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

La norma mira a monitorare la produzione lattiero-casearia in Italia per garantire la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi. Il comma 4, dell'art. 3, prevede che chiunque non adempie agli obblighi di registrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto a una sanzione amministrativa.

## **Art. 9-ter - Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche**

Vengono previste modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.

## **Art. 9-quater - Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA**

Al fine di razionalizzare il sistema di controllo e intervento in agricoltura, si prevede l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

# Capo IV - Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

## Art. 10 Guardie venatorie

Viene modificato l'art. 27, comma 1 della L.157/92, ampliando il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di guardie venatorie. Viene eliminato il riferimento al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (composizione rivista L.197/2022) e vengono individuate espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per affidamento attività di vigilanza volontaria e custodia (guardia giurata):

- associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 32 della stessa legge
- associazioni agricole rappresentate nel CNEL
- associazioni di protezione ambientale riconosciute da Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Si va a modificare, inoltre, la disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, estendendo il periodo temporale di caccia al cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio, per potenziare azione di contrasto alla PSA.